

IMBARCAZIONI

CATTOLICA&MOTORI



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI

Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1

EDIZIONE 12/2018



CATTOLICA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

GLOSSARIO pag. 2

■ RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI pag. 4

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio:

variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Assicurato:

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Attestazione dello stato di rischio:

documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc...) e che la Società mette a disposizione del contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

Conducente:

colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Contratto:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

Ebbrezza:

superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

Franchigia:

importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Incidente:

l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Legge:

il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Massimale:

l'importo fino a concorrenza del quale la Società presta l'assicurazione.

Natante:

unità da diporto munita di motore – entro bordo o fuoribordo anche ausiliario – adibita ad uso privato o pubblico.

Polizza:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio:

la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

Proprietario:

l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R.C.A.:

Responsabilità Civile Auto.

Regolamento:

il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.

Risarcimento diretto:

procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla Legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa per ottenere il risarcimento dei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 e regolamento n. 254/06).

Sinistro:

verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

Sostanze stupefacenti o psicotrope:

sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Terzi:

coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Tariffa:

i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.

RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI

Articolo 1 Oggetto del contratto

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati **limitatamente alle persone** dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto nel contratto.

Qualora venga dichiarato in polizza che il natante traina un rimorchio, l'assicurazione copre altresì la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso.

La società inoltre assicura:

- la navigazione o la giacenza del natante assicurato in acque private;
 - la navigazione del natante durante le regate veliche soltanto quando, per necessità di navigazione, venga utilizzato il motore;
 - la responsabilità dell'istruttore, **nel caso di natante adibito a scuola guida**, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione. Si precisa che è considerato terzo:
 - l'allievo conducente quando è alla guida del natante, **salvo durante l'effettuazione dell'esame**;
 - l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
- La condizione è prestata se in polizza è riportata la condizione speciale C.
- la responsabilità del contraente, o del proprietario se persona diversa, e del conducente, per i danni involontariamente cagionati a cose od animali di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante.
- La condizione è prestata se in polizza è riportata la condizione speciale D.
- **limitatamente ai natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**, la responsabilità del contraente, o del proprietario se persona diversa, e del conducente per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

La condizione, è prestata **fino all'importo massimo indicato in polizza per ogni persona danneggiata**, e se identificata in polizza con la condizione speciale E.

Per questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le opzioni facoltative che seguono sono operanti solo se espressamente indicate in polizza o sul certificato di assicurazione.

Estensione limiti di navigazione

I limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. La condizione è identificata in polizza come condizione speciale B.

Attività idrosciatoria

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. La condizione è identificata in polizza come condizione speciale F.

Articolo 2
Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare la cessazione della polizza o l'esercizio da parte della Società del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

Nel caso in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 3
Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore** (ad esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta di validità);
- **se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dal codice della navigazione;**
- **nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- **nel caso di natante con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il natante non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;**
- **nel caso di natante sottoposto a "fermo amministrativo";**
- **nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.**

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

La Società tuttavia:

- nel caso di **conducente che guida in stato di ebbrezza**, limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di euro 5.000,00;
- nel caso di **conducente sotto l'influenza di sostanze stu-**

pefacenti o psicotrope, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del natante assicurato;

- rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con **patente** idonea ma **scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro**, o successivamente se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso.

La Società non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Articolo 4 Soggetti e rischi esclusi

L'assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal conducente del natante responsabile del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;**
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;**
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).**

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:

- **dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **dalla circolazione del natante all'interno di circuiti.**

Articolo 5 Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Articolo 6 Pagamento del premio

Il premio, o la prima rata di premio, è dovuto per l'intero e deve essere pagato alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore.

- Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
 - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
 - contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 Proposta di rinnovo

La Società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza.

Nel caso in cui il contraente non accetti la proposta di rinnovo, il contratto s'intende risolto dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo più alcun effetto.

Articolo 8 Risoluzione del rapporto

Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altri strumenti equipollenti, quale a titolo esemplificativo la posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.

Articolo 9 Cessazione del rischio

In caso di:

- alienazione o messa in conto vendita del natante,
- distruzione, demolizione ad esportazione definitiva dello stesso,
- nonché furto o rapina senza ritrovamento,

il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo la relativa documentazione e restituendo i documenti assicurativi (certificato di assicurazione), salvo il caso di furto o rapina.

La Società **su richiesta del contraente** provvederà alla gestione del contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro natante indicato dal contraente (sostituzione);
- risoluzione del contratto;
- cessione del contratto.

Trasferimento della copertura assicurativa ad altro natante indicato dal contraente (sostituzione)

Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può **chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro natante:**

- di proprietà dello stesso contraente, o del proprietario se persona diversa;
- locato dallo stesso contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi.

In tutti i casi il contraente, o il proprietario se persona diversa, dovrà **fornire copia del libretto relativo al nuovo natante da assicurare.**

Qualora l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.

Risoluzione del contratto

Il contraente può **risolvere il contratto** con la restituzione della parte di premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua, dal momento della **consegna della copia:**

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà** con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di alienazione del natante;
 - o
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, nel caso di demolizione o esportazione definitiva del natante.

Qualora il natante sia stato dato in conto vendita, e la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè in pari data sia stato restituito il certificato di assicurazione.

Relativamente al caso di furto o rapina, la risoluzione del contratto nei termini di cui al primo comma, ha effetto, previa **consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza**, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il Contraente **sarà tenuto a corrispondere la relativa rata di premio** con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.

In assenza dell'idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui viene restituito il certificato di assicurazione.

Cessione del contratto

Qualora il contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del natante, la Società provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Sul contratto ceduto **non sono ammesse variazioni** di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo, la Società non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Articolo 10 **Sostituzione del certificato**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Articolo 11 **Modalità per la denuncia del sinistro**

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

La denuncia deve essere presentata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

L'assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, tutti i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di sinistro, così come della documentazione prevista, trova applicazione l'art. 1915 del codice civile e conseguentemente **la Società ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente** in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

Articolo 12 Gestione delle vertenze

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi verso l'assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.

Articolo 13 Altre assicurazioni

L'assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Il doloso inadempimento, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Articolo 14 Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente;
- non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società).

Articolo 15 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione **sono a carico del contraente.**







